

Tribunale Aosta, Sent., 28/05/2019

RESPONSABILITA' CIVILE

Animali (danni cagionati da)

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Paolo De Paola, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1219/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto

Risarcimento danni - lesioni personali

promossa dall'attrice

B.A. (C.F.: (...)), nata a T. il (...) e residente ad A. - P. P. P. n. 2, elettivamente domiciliata in Saint Christophe (AO) - loc. Grande Charrière n. 64, presso lo studio dell'avv. Maria Chiara MARCHETTI, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto di citazione;

nei confronti della convenuta

L.L. (C.F.: (...)), nata a S., in data (...) e residente ad A., in via P. d'E. n. 16, dichiarata contumace alla prima udienza del 23.1.2018

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I. L'attrice ha agito per conseguire il risarcimento del danno asseritamente cagionato da un morso del cane di proprietà della convenuta, in data 26.12.2016.

La convenuta è rimasta contumace.

II. Tanto premesso, si evidenzia che - in base alle risultanze probatorie acquisite agli atti - sono accoglibili le domande formulate da parte attrice, nei termini di seguito indicati.

Ed invero, la parte attrice ha adempiuto correttamente ed in modo completo al proprio onere di allegazione. Sulla base della ricostruzione dei fatti si osserva in particolare che:

1. in data 26.12.2016, in Aosta, nei pressi del Parco di Sant'Orso a Porossan (AO), l'odierna attrice A.B. stava portando a passeggio il proprio cane (un Labrador a pelo corto dell'età di 11 anni regolarmente tenuto al guinzaglio) assieme a T.A. (suo compagno), allorquando sopraggiungeva dall'interno del parco un cane meticcio di media taglia che nel tentare di aggredire il suo cane aveva aggredito anche lei, mordendola;

2. a seguito dell'avvenuta aggressione, la B. era caduta a terra ed era stata soccorsa nell'immediato dal fidanzato, per poi essere condotta presso il Pronto Soccorso di Aosta, ove le veniva diagnosticata una ferita alla mano destra (cfr. referto della struttura ospedaliera del 26.12.2016 - doc. 1 allegato all'atto di citazione);

3. in base alla tipologia di ferite riscontrate, il personale medico era stato costretto ad effettuare, a carico della signora B.A., una profilassi antitetanica di urgenza;

4. con lettera raccomandata A/R datata 19 gennaio 2017 la B. aveva contestato il danno subito alla signora L.L. (doc. 6 di parte attrice).

La ricostruzione degli eventi operata in citazione ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni testimoniali rese dal teste A.T. (escusso all'udienza del 5.12.2018), della cui attendibilità non v'è motivo per dubitare: la circostanza che l'A. sia il fidanzato della B., infatti, non inficia la sua credibilità, a fronte della puntualità delle risposte e dell'assenza di elementi oggettivi denotanti un suo coinvolgimento diretto nella vicenda sotto il profilo di un interesse patrimoniale.

La deposizione dell'altro teste escusso all'udienza del 5.12.2018, cioè M.R., non offre elementi oggettivi che possano giustificare una diversa valutazione, in quanto il teste - dopo aver riferito di aver pranzato con la famiglia a casa della L. per poi andare a fare una passeggiata pomeridiana - ha confermato che la L. aveva sciolto dal guinzaglio il proprio cane, che poi era corso in direzione del cane della B. (da quest'ultima tenuto al guinzaglio), a circa 200 metri di distanza; ha quindi riferito che i due cani cominciarono ad abbaiare e, pur non avendo assistito al sinistro, ha precisato che, giunto sul posto, aveva notato che la B. aveva una mano sanguinante.

La parte attrice, a sostegno delle proprie domande, ha poi prodotto una relazione medica di parte redatta dalla dott.ssa P.P. (doc. 2 allegato alla citazione) oltre alle predette certificazioni mediche (docc. 1-3-4 allegati alla citazione).

Le spese mediche allegate e documentate risultano ammontare ad Euro 25,00, mentre le spese da sostenere per l'ottenimento di un lieve miglioramento della ferita sono state stimate dal medico-legale in Euro 4.000,00 (per un ciclo di laserterapia). Infine, la signora B. ha corrisposto Euro 427,00 quale compenso per la relazione medico-legale della dott.ssa P. (doc. 5 parte attrice).

Ciò posto, si osserva che:

- gli assunti attorei hanno trovato conferma negli esiti delle deposizioni testimoniali, come sopra compendiate;

- i documenti prodotti dalla parte attrice forniscono adeguato riscontro probatorio agli assunti attorei:

- il referto di Pronto Soccorso del 26.12.2016, i certificati medici e la relazione di controllo dell'U.V. (docc. 1-3-4 allegati alla citazione) provengono da enti pubblici e non vi sono ragioni per dubitare della correttezza dell'operato del personale intervenuto;

- la relazione medico-legale allegata alla citazione sub doc. 2 è completa ed esaustiva e non sono ravvisabili elementi per inficiare l'attendibilità delle relative conclusioni, tenuto conto delle risultanze della documentazione sanitaria di cui ai citati docc. 1-3-4,

- la convenuta L.D. non ha addotto, stante la sua contumacia, alcun elemento oggettivo idoneo a contrastare la ricostruzione fattuale operata dalla parte attrice, né ha addotto alcun elemento per ritenere che la documentazione prodotta dall'attrice medesima non sia sufficiente per la decisione della causa.

Si evidenzia poi - in tema di lesioni colpose - che, quando le stesse sono derivanti dal comportamento dell'animale, ai sensi dell'art. 2052 c.c. deve ritenersi responsabile il soggetto che ha l'obbligo di custodirlo; trattasi di responsabilità presunta, fondata non sulla colpa, ma sul rapporto di fatto con l'animale.

Ne consegue che, per i danni cagionati dall'animale al terzo, il proprietario risponde in ogni caso ed "in foto", a meno che non dia la prova del caso fortuito, ossia dell'intervento di un fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, comprensivo anche del fatto del terzo o del fatto colposo del danneggiato che abbia avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.

Nel caso de quo, invece, risulta che il cane della L. fosse addirittura incustodito poiché liberato dal guinzaglio ed uscito improvvisamente da un parco in cui peraltro i cani non possono stare slegati.

La responsabilità del proprietario, o di chi si serve di un animale, dunque, si fonda non su un comportamento o un'attività - commissiva od omissiva - ma su una relazione intercorrente tra i predetti e l'animale, il cui limite risiede nel caso fortuito, la prova del quale - a carico del convenuto - può anche avere ad oggetto il comportamento del danneggiato, purché avente carattere di imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 10402/2016).

Dal momento che nel caso di specie, come evidenziato, non è stata provata l'interruzione del nesso di causalità presunto dalla norma di cui all'art. 2052 c.c. dalla parte convenuta L.L. (rimasta contumace), atteso che la prova liberatoria richiesta dalla norma non è stata fornita, "non rimane al giudice che condannare il proprietario dell'animale al risarcimento dei danni per l'intero" (Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 6454/2007). Ciò detto, risulta provato che il cane della L. abbia effettivamente aggredito e morso l'odierna attrice provocandole le lesioni sotto meglio descritte.

In tema di quantificazione del danno patrimoniale, in considerazione delle percentuali indicate nella relazione della dott.ssa P. risulta:

1. un'invalidità temporanea di circa 2 mesi, di cui 30 giorni di invalidità parziale al 50% e 30 giorni di invalidità parziale al 25% ;

2. un'invalidità per postumi permanente del 3% .

Parte attrice ha inoltre allegato le spese mediche sostenute e da sostenersi, di Euro 25 (doc. 3) ed Euro 427 (doc. 5), per un totale di Euro 452, a cui vanno aggiunti 4.000,00 Euro per l'attività necessaria alla laserterapia.

Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, parte attrice ha fatto riferimento alle tabelle ministeriali per il danno biologico di lieve entità (cfr. conteggio di cui al doc. 7 allegato alla citazione).

Si ritiene adeguato tale parametro di riferimento (nella sua versione aggiornata all'attualità e, quindi, ai sensi del D.M. 9 gennaio 2019), in ragione dell'esigenza di evitare differenti liquidazioni sulla base della diversa origine del danno (con conseguente applicazione anche per danni di lieve entità non derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti).

L'attrice, nell'elaborare il conteggio di cui sopra, ha fatto riferimento ad un'età di 26 anni; in realtà, essendo la B. nata il 22.1.1990, all'epoca del sinistro (26.12.2016) era ormai prossima al compimento del ventisettesimo anno di età, con la conseguenza che si ritiene più adeguato il riferimento ad un'età appunto di 27 anni del soggetto danneggiato.

Ai sensi del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) del 9.1.2019 (che prevede un'indennità giornaliera al 100% di Euro 47,07), risulta dunque congruo liquidare a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 3.717,37 così determinata:

1. danno biologico per postumi permanenti del 3% pari ad Euro 2.658,29, rapportato all'età di 27 anni circa del soggetto danneggiato al momento del sinistro;

2. danno biologico temporaneo pari ad Euro 1.059,08, di cui:

- Euro 706,06 per l'invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 30 (indennità giornaliera di Euro 23,535, cioè Euro 47,07 : 2);

- Euro 306,03 per l'invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori 30 giorni (indennità giornaliera di Euro 11,7675, cioè Euro 47,07 : 4).

Ciò oltre alle spese mediche ed alle altre spese sopra indicate (4.000 Euro + 452 Euro), per un totale di Euro 4.452,00; trattasi infatti di spese necessarie e pertinenti, alla luce della relazione medica allegata alla citazione sub doc. 2.

L'ammontare complessivo dei danni da risarcire, danni patrimoniali e non patrimoniali, è dunque pari ad Euro 8.169,37; tale somma è già espressa in valori attuali, ferma restando la necessità di una sua maggiorazione per interessi al tasso legale fino al saldo effettivo, come per legge. La decorrenza degli interessi è da individuare nella data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, in assenza di quantificazione dell'importo da risarcire nella missiva di cui al doc. 6 allegato alla citazione.

Nulla va riconosciuto a titolo di danno morale (indicato invece nel conteggio allegato alla citazione sub doc. 7), in quanto non sono stati addotti elementi specifici idonei a configurare la sussistenza di un'autonoma voce di danno non patrimoniale (anche sotto il profilo della "personalizzazione"), ulteriore rispetto al danno biologico determinato nei termini sopra indicati (idoneo a ricomprendere anche il danno dinamico/relazionale).

III. L'eshaustività delle esposte argomentazioni e della documentazione allegata alla citazione offre, alla luce dei rilievi svolti (aventi carattere assorbente) e nella contumacia della convenuta, sufficienti elementi di valutazione, con la conseguenza che risulta ultroneo l'espletamento di ulteriore attività processuale anche a carattere istruttorio.

IV. In applicazione del generale principio della soccombenza, la parte convenuta va condannata ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese di lite, in favore della parte attrice.

Tali spese si liquidano come in dispositivo tenuto conto - ai fini della determinazione del compenso - delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della causa (valore rapportato alla somma riconosciuta alla parte attrice risultata vittoriosa - cfr. art. 5 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014), dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché di tutti gli altri elementi di valutazione previsti dal regolamento vigente in materia (D.M. n. 55 del 2014).

In particolare, sulla base di tali parametri, risulta adeguata l'applicazione - per ciascuna fase - degli importi medi dello scaglione riferito al valore in questione, ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4 comma 1 D.M. n. 55 del 2014 a fronte dell'assenza di elementi di particolare complessità della vicenda e della definizione del giudizio senza le difese scritte ex art. 190 c.p.c..

In ragione della somma riconosciuta alla parte attrice, occorre far riferimento allo scaglione di valore da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00.

La tabella da applicare è quella n. 2 allegata al D.M. n. 55 del 2014, trattandosi di giudizio ordinario di cognizione innanzi al Tribunale.

Il compenso è pertanto da riconoscere nella misura di:

- Euro 437,50 (cioè Euro 875,00 : 2) per la fase di studio; - Euro 370,00 (cioè Euro 740,00 : 2) per la fase introduttiva; - Euro 800,00 (cioè Euro 1.600,00 : 2) per la fase istruttoria/di trattazione; - Euro 810,00 (cioè Euro 1.620,00 : 2) per la fase decisionale; per un totale di Euro 2.417,50.

Segue infine, per legge, la maggiorazione per spese generali (nella misura del 15% - cfr. art. 2 comma 2 D.M. n. 55 del 2014) ed altri accessori (c.p.a. ed i.v.a.) ove dovuti, oltre agli esborsi (contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo oltre spese di notifica).

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Aosta in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Paolo De Paola, all'odierna udienza del 28.5.2019,

definitivamente pronunciando - ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1219/2017 R.G.,

disattesa, respinta od assorbita ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1) ACCERTATA la responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta L.L., condanna la convenuta medesima a corrispondere all'attrice B.A., a titolo di risarcimento danni per le causali di cui in motivazione, la somma di Euro 8.169,37 oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo;

2) CONDANNA la convenuta L.L. alla refusione, in favore dell'attrice B.A., delle spese del presente giudizio, spese che si liquidano in Euro 2.417,50 per compenso complessivo ed Euro 545,00 per contributo unificato ed iscrizione della causa a ruolo, oltre spese di notifica, oltre spese generali (nella misura del 15%) ed altri accessori di legge (c.p.a. ed i.v.a.) ove dovuti.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Aosta, il 28 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2019.